

D.L. 9-5-2003 n. 105

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 110 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 luglio 2003, n. 170 (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale ⁽¹¹⁾.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al [D.M. 9 settembre 1957](#) del Ministro per la pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, nonché una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi ⁽¹²⁾.

1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al [D.M. 3 novembre 1999, n. 509](#) del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328](#) ⁽¹³⁾.

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328](#), nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità ⁽¹⁴⁾.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo *iunior*» previsto dall'articolo 50, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328](#) ⁽¹⁵⁾.

1-*quinquies*. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* sono individuate nel modo seguente:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

- 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- 2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- 3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- 4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
- 5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

- 1) partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- 3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- 4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

- 5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore ⁽¹⁶⁾.

1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328](#), è abrogato ⁽¹⁷⁾.

[\(11\)](#) Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170](#).

[\(12\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170](#).

[\(13\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170](#).

[\(14\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170](#).

[\(15\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170](#).

[\(16\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170](#).

[\(17\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170](#).